

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente Generale ad interim

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Ragioneria Generale della Regione

Il Ragioniere Generale ad interim

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n° 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 Dicembre 1993 n° 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 Aprile 2009, n° 5 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n° 266, che dispone che *“con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie”*;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n° 121 del 21 marzo 2007, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n° 266 promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate, afferma che la certificazione dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi e che pertanto *“si tratta di un intervento normativo da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42”*, e in particolare il Titolo II, recante *“Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”*, nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute 2010-2012 nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n° 243 CSR);

Visto in particolare l'articolo 11 del citato Patto per la Salute 2010-2012 che prevede, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome si impegnano, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, ad avviare la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che dovrà garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo – contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

Visto l'articolo 2, comma 70 della legge 23 dicembre 2009, n° 191 che stabilisce che, per consentire alle Regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dal richiamato articolo 11 del Patto per la salute 2010-2012 dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 sexies, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n° 133;

Visto il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011 recante *“Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari”*;

Visto il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 settembre 2012, recante *“ Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”*; ed in particolare, l'articolo 3, comma 5 del menzionato decreto ministeriale 17 settembre 2012 che prevede che, con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (P.A.C.) e il termine massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2013, pubblicato nella G.U.R.I del 26 marzo 2013 – Serie Generale n° 72 – recante *“Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità”*, con il quale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 settembre 2012, sono definiti: *“I Percorsi Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a tutte le Regioni”*, di cui all'allegato A al suddetto decreto, nonché i *“Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al P.A.C. da predisporre da parte della Regione”* di cui all'allegato B del decreto che ne costituiscono parte integrante;

Visto, in particolare, l'allegato B al decreto 1° marzo 2013 *“Contenuti della relazione periodica di accompagnamento al P.A.C. da predisporre da parte della Regione”* in cui al punto 1 *“Soggetti della Regione Responsabili del P.A.C.”* si prevede che tra i contenuti della relazione periodica di accompagnamento al P.A.C. da predisporre a cura della Regione.. ...*“dovranno essere elencati tutti i soggetti (operanti presso le sedi degli assessorati regionali competenti) designati dalla regione con apposito provvedimento formale, sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.A.C.....”*

Visto il D.D.G. n° 1260 del 26 giugno 2013 con il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento deve garantirsi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.A.C.;

Visto il D.P. Reg. n° 40 del 17 gennaio 2017, con il quale, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 3 del 11 gennaio 2017, è stato conferito all'Avv. Ignazio Tozzo, in sostituzione del Dott. Gaetano Chiaro, l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;

Visto il D.A. n° 1559 del 05 settembre 2016 (Assessorato Regionale alla Salute) con il quale, ad integrazione e modifica dei DD.AA. n° 2128 del 12 novembre 2013 e n° 402 del 10 marzo 2015, sono stati adottati i nuovi “*Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.)*” per gli Enti del Servizio sanitario regionale, per la G.S.A. e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia, che recepiscono integralmente le raccomandazioni/suggerimenti del Tavolo e Comitato di cui al verbale del 12 novembre 2014;

Considerato che al fine di dare attuazione a quanto previsto dal suddetto Allegato B, in considerazione dei particolari requisiti e delle esperienze professionali richieste ai soggetti componenti il Gruppo di coordinamento del P.A.C., si ritiene che gli stessi debbano essere individuati nell’ambito delle professionalità presenti presso gli Assessorati Regionali della Salute e dell’Economia, quali Amministrazioni che rivestono maggiori competenze ed interesse alla realizzazione del percorso attuativo di certificabilità dei bilanci redatti dalle Aziende sanitarie;

Visti i D.D.G. n° 653/2015 e n° 1977/2016 rispettivamente del 16/04/2015 e 17/10/2016, che hanno modificato la composizione nominativa del Gruppo di lavoro del P.A.C. già costituito con il D.D.G. n° 1260 del 26 giugno 2013;

Vista la nota prot. n° 8160/A.00.00 del 21/02/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con la quale il Ragioniere Generale ad interim comunica che il Dott. Antonino Trapani nominato con D.D.G. n° 1977/2016 del 17/10/2016 “...*essendo stato posto in posizione di comando presso altra Amministrazione regionale...*” ha chiesto con nota prot. n° 4269 del 02/02/2017 di essere sostituito quale componente del Gruppo di lavoro in parola, al contempo designando in sua sostituzione il Dott. Luciano Calandra, dirigente responsabile del Servizio 3 Vigilanza e il Sig. Carmelo Lo Piccolo Funzionario Direttivo del Servizio 3 Vigilanza;

Vista, inoltre, la nota prot. n. 9904 del 1° marzo 2017, con la quale i funzionari direttivi, Grazia Genova e Maria Fiorella Milazzo, del Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale, con la condivisione del Dirigente responsabile del Servizio “Bilancio e programmazione” al quale gli stessi sono assegnati, Dott.ssa Gloria Giglio, hanno chiesto di essere sollevate dall’incarico di componente del Gruppo di lavoro in argomento in ragione dell’impossibilità di conciliare tale attività con il loro carico di lavoro ordinario;

Ritenuto, per quanto precede, che occorre modificare la composizione del Gruppo di lavoro di cui al D.D.G. n° 1977/2016 del 17 ottobre 2016;

Visto l’art. 68 della L.R. n° 21 del 12 agosto 2014

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, ad integrazione e modifica del D.D.G. n° 1977/2016 del 17 ottobre 2016, sono nominati in qualità di componenti del Gruppo di lavoro, sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.A.C., i seguenti nominativi, i cui rispettivi curriculum vitae, da cui si evince il possesso dei requisiti richiesti dal decreto 1° marzo 2013, sono stati, a tal fine, acquisiti dai Dipartimenti competenti:

Assessorato Regionale dell’Economia – Ragioneria Generale della Regione

- Dott.ssa Lucia Mangione – Dirigente Responsabile Servizio 16 - “*Ragioneria Centrale Salute*”;
- Dott. Luciano Calandra - Dirigente Responsabile Servizio 3 “*Vigilanza*”
- Sig. Carmelo Lo Piccolo – Funzionario Direttivo Servizio 3 - “*Vigilanza*”

Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica

- Dott. Maurizio Varia - Responsabile del Servizio 5 “Economico - Finanziario”;
- Dott. Rita Patti – in atto in servizio c/o “Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Regionale alla Salute”.

Art. 2 - Il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute è individuato quale responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa attuazione del P.A.C.;

Art. 3 - Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line nonché sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo

04/04/17

Il Dirigente Generale Dipartimento per la Pianificazione Strategica
(Avv. Ignazio Tozzo)



Il Ragioniere Generale ad interim
(Avv. Giovanni Bologna)

